

Verbale di Assemblea Straordinaria del 07/12/2019

L'anno 2019 il giorno 07, del mese di Dicembre, alle ore 17:00, in Via Bruno Genovesi n.ro 71 presso la sede dell'Associazione Culturale di Danza Città di Cascina, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale;
2. Variazione denominazione;
3. Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Presidente, Sig.ra Simoncini Antonella, il quale chiama alle funzioni di segretario il Sig. Flavio Cerreto.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata, mediante pubblicazione nei quindici giorni antecedenti dell'avviso sulla bacheca sociale esistente presso i locali associativi, e che è valida in seconda convocazione.

Sono altresì presenti i soci: Bacciu Donatella, Binelli Luca, Binelli Luciana, Scarficcio Antonio, Balestri Sonia, Pasquini Giulia, Bellucci Monica, Manfredi Giulia, Rita Micheletti, Napoli Anita, Napoli Alessia, Katia di Graziano, Di Simone Greta, Di Simone Matilde, Giachetti Romina, Miu Evelina Elena, Miu Manuela Cristina, Dellaria Giacomo, Taglioli Matilde, Romina Baroni, Frassi Arianna, Pierini Beatrice, Gamba Alice, Bernardini Serena, Casini Matilde, Montesi Letizia, Della Rosa Susanna, Susini Franca, Gerbi Fiorella, Letizia Marianna, Morganti Franca.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale con variazione di denominazione per renderlo aderente alle finalità dell'associazione e a quello di Acli Arte e Spettacolo sede nazionale, in quanto comuni sono le finalità istituzionali di promozione dell'arte e dello spettacolo, oltre che di promozione sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

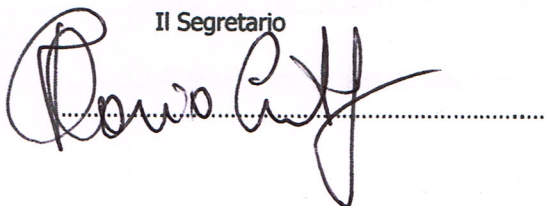
A conclusione della lettura dei n°22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

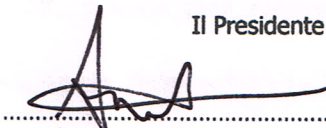
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 DIC 2019

Registrazione 3038

Procedura di Registrazione
Maria Augusta Fubini

7 DIC 2019
ZIA DELLE ENTRATE
E PROVINCIALE DI PISA
TERRITORIALE DI PISA

Statuto dell'Associazione Associazione Culturale di Danza Città di Cascina - APS

Art. 1 – COSTITUZIONE

1.1. In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.

117/2017) è costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa "Associazione Culturale di Danza Città di Cascina - APS" con sede in Cascina (PI) Via B. Genovesi n° 71

1.2. Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "A.C. Danza Città di Cascina".

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.4 L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, aderisce ad Acli Arte e Spettacolo APS, Associazione Specifica promossa dalle ACLI, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e di cui condivide pienamente ed espressamente ne accetta gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). L'affiliazione ad Acli Arte e Spettacolo APS determina altresì l'adesione dell'Associazione ad eventuali Reti associative, anche Nazionali, dalla stessa costituite e/o promosse o a cui la

medesima aderisce.

1.7 Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto

di fruirla liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.8 L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

1.9 Il logo nazionale di Acli Arte e Spettacolo Associazione di Promozione e la denominazione Acli Arte e

Spettacolo Associazione di Promozione Sociale sono di esclusiva titolarità di Acli Arte e Spettacolo Sede Nazionale

e possono essere utilizzati esclusivamente dalle associazioni affiliate e/o convenzionate.

Art. 2 - FINALITA' (OGGETTO)

2.1 L'Associazione, in coerenza con il Messaggio Evangelico e l'impegno educativo e sociale delle ACLI, ha lo

scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-

culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come

esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione,

di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare,

persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,

iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della

danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in

un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una

più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e

delle finalità proprie di Acli Arte e Spettacolo APS.

Art. 3 - ATTIVITA'

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento

degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture

proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004

n. 42 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da

enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui

all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27

della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007

n. 244;

• riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

• promuovere, senza finalità di lucro, l'interesse per l'arte del balletto attraverso manifestazioni culturali, concerti di balletto e spettacoli di danza, nonché lo studio della danza classica e contemporanea abbinata alla pratica di palcoscenico, sia per favorire lo sviluppo di qualità artistiche in elementi naturalmente dotati sia per la costituzione di un corpo di ballo per le manifestazioni artistiche, con particolare riferimento a quelle giovanili promosse dalla stessa Associazione, prediligendo altresì quelle con finalità sociali.

L'Associazione su iniziativa della Presidenza, nell'ambito delle attività di interesse generale o di attività diverse, comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;

b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;

c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per

tutti i cittadini:

d) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la

crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale e cristiana nonché l'aumento della capacità di critica

costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso

l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso

l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;

e) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti.

favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di

ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e

culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni

popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di

spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e

svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione.

la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare

l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze:

f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande

musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai

giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con

particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa.

nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari.

corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale: il tutto

organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo

scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i

giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità, non

soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la

diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode

caduche e diseducative;

g) Costituire contestualmente, quando possibile e con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di balletto,

aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;

h) Perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della

conoscenza, dell'arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e

sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio e la difesa dello spettacolo "dal vivo" con l'impegno primario a

ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di

espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione artistica del

nostro Paese;

i) Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e

fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche fonovideo di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni

forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di

massa;

j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con

Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di

reciprocità;

k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le

Istituzioni, con l'obiettivo di superare le separazioni tra arti "classiche" e "moderne", tra arti "serie" e "leggere", di

abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo

spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto;

l) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con

l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta

sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi

artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni

ENTRATA
ALE DI PISA
DI PISA

iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle

arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;

m) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli

operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le

nuove tecnologie e forme di comunicazione.

3.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale

di cui all'art. 3, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. Per il

raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e nei limiti stabiliti dalla normativa l'Associazione potrà quindi

svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie,

dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare

quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari,

creditizie e finanziarie.

Art. 4 - I SOCI

4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e

gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità,

appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti

approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti

inviolabili della persona.

4.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo

del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti

dell'Associazione.

4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi

straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti

interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci hanno il diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni.

5.2. I soci sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;
- b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

5.3 E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate a Acli Arte e Spettacolo purché in possesso di regolare tessera dell'Associazione.

5.4 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio:

l'iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base alla prima riunione utile che dovrà

essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve

intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio

e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al

socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza

dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica.

In caso di diniego l'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al

Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4 L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente applicabile su

ognuna delle tessere emessa dalle Acli o dalle sue Associazioni Specifiche.

6.5 I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi

esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 - ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 La qualifica di socio si perde:

a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci

sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota

d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;

b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);

c) Per recesso e/o dimissioni;

d) Per scioglimento dell'Associazione;

e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno

dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base nei

confronti del socio che:

a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi

dell'Associazione, nonchè alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo a cui

l'Associazione è affiliata;

b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi

comportamento al buon andamento dell'Associazione;

c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della propria struttura di base e agli organi di cui fa parte.

7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonchè definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della Struttura di base a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 - STRUTTURE E ORGANI

17/11/2019
UFFICIO ENTRATE
REGIONALE DI PISA
REGIONALE DI PISA

8.1 Acli Arte e Spettacolo promuove la vita associativa attraverso le Strutture di base dislocate sul territorio che

possono essere costituite con non meno di 10 soci e con un massimo di 500 soci.

8.2 Gli organi delle Strutture di base sono:

a) Assemblea dei Soci

b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione

c) Presidente

d) Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo)

e) Organo di controllo, laddove eletto.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci della

Struttura di base in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in

regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Possono partecipare senza diritto di voto gli esercenti la patria potestà dei minori di diciotto anni. La loro

presenza/assenza non incide sul quorum costitutivo.

9.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su

richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni

mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione

deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti,

sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e

istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 L'Assemblea di Soci:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il

bilancio social. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30

giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi

della struttura di base.

c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi

straordinari;

d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

e) Elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello

stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali e la Commissione Artistica (organo

consultivo e facoltativo);

f) Propone le modifiche allo Statuto e ai regolamenti delle Strutture di base;

g) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;

h) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

i) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;

j) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

l) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione,

da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli

interventuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

m) E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il

Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci

dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

n) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede

dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà

contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

o) E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il

Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del

giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le

deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al

presidente;

p) Svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dalle disposizioni di legge.

9.6 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11

elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le

elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci.

Non sono ammesse deleghe;

c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il

Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) E' l'organo esecutivo e amministrativo della Struttura di base ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti,

scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità

dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti

elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze

specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici,

coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;

e) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra

il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei

soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause

decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale

caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro sessanta giorni.

f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo

dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di

richiesta;

10.2 Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio

Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

10.3 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la

maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. In

caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale

verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

10.4 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo

sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal

Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle

caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il

Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di

evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una

2019

rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte

ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea de Soci;

f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;

g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

i) Delibera l'istituzione di attività diverse da quelle di interesse sociale, da svolgere in via secondaria e strumentale (ndr, se non prevista come competenza della Presidenza

j) Svolge ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all'Assemblea o ad altro Organismo statutario

Art. 11 - IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente

a) E' il legale rappresentante della struttura di base e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;

c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;

11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo della Struttura di base è convocato dal Vicepresidente vicario e, in caso d'inerzia, dalla Presidenza provinciale Acli Arte e

Spettacolo con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio

Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 - LA COMMISSIONE ARTISTICA

12.1 La Commissione Artistica è l'organo consultivo e facoltativo che la Struttura di base può nominare, anche tra i

non soci, scegliendo personalità del mondo dell'arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per

contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell'Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina,

su proposta del Presidente della Struttura di base, il Direttore Artistico che può essere invitato in Consiglio Direttivo

con solo voto consultivo. La Commissione artistica dura in carica, al massimo, sino alla scadenza del mandato del

Consiglio Direttivo.

Art. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

13.1 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del

bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto

previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e

documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17

d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del

d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di

lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il

numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque

per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

13.2 I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

13.3 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

13.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dalla Presidenza ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

13.5 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr..

Art. 14 - RAPPRESENTANZA E POTERI

14.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

14.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

14.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

14.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente il Consiglio Direttivo a ciò designato.

14.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

14.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

14.7 Le Strutture di base rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano in tale campo i livelli superiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

15.1 Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci.

15.2 Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

15.3 Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, e in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio

Nazionale di Acli Arte e Spettacolo.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

16.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

18.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;
- i. beni mobili ed immobili di proprietà della Sede Provinciale;

j. partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità

depositate presso Istituti di Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell'associazione;

k. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;

l. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

17.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della

documentazione relativa alle fonti e agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali.

17.3 I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base e delle strutture

provinciali devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale.

17.4 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a

favore di attività istituzionali statutariamente previste.

17.5 E' fatto divieto di ripartire proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o

capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico

riguardo alle fattispecie previste dall'art. 8 del d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 18 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

18.1 L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

18.2 L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

18.3 Il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale di cassa, ovvero e - nei casi previsti dalla legge - il bilancio

sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15

giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

18.4 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre

sei mesi.

18.5 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 20 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 21 - PROCESSI VERBALI

21.1 Tutti gli organi di ogni livello debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione non oltre la seduta successiva, a custodirlo a libro. I verbali devono essere trasmessi in copia alla sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo APS.

21.2 Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata all'Organismo di riferimento

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo APS, nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

delegato all'atto
17 DIC 2019

Registrato 3038 SERIE III

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muscarelli

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta Eydallin


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
4. ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PAMA CITTÀ DI CASCINA					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	mese
☐	CASCINA	PI	90010060508		
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
5.					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	mese
☐					

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T22		☐	RP	Anno Numero
codice	sub. codice (*)			

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno	8358-70951	
11	DIC	2019		

11 DIC 2019